

Credito d'imposta tessile, moda e accessori. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 percentuale di utilizzo al 100%

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, l'ammontare del bonus fruibile da ciascun beneficiario è pari al totale del credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata.

Lo stabilisce il Provvedimento, firmato di oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che definisce la percentuale del credito d'imposta utilizzabile dai beneficiari. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l'ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Bonus “Tessile e Moda”. Istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021 ha istituito il codice tributo per l'utilizzo in

compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Bonus “Tessile e Moda”. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è pari al 64,2944 per cento dell'importo del credito richiesto

L'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha previsto un credito d'imposta a favore dei soggetti operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. In proposito, il

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262282 dell'11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tanto premesso, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 novembre 2021, prot. n. 334506 resa nota che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 64,2944 per cento dell'importo del credito richiesto.

Bonus “Tessile e Moda”. In attesa dell'autorizzazione della Commissione Europea stabiliti i termini di presentazione della comunicazione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, prot. n. 293378/2021, stabiliti i termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio

2021, n. 106.

Nel dettaglio, stabilito che la predetta comunicazione va inviata:

- dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.